

Università Possidenti di Bestiame di Sacrofano

Regolamento Fida Pascolo

Approvato con delibera dell'Assemblea dei Soci n. 1 del 18 febbraio 2021

REGOLAMENTO PER LA FIDA PASCOLO SUI TERRENI DI DEMANIO CIVICO DELL'UNIVERSITA' POSSIDENTI DI BESTIAME DI SACROFANO

Articolo 1

1. L'Università Possidenti di Bestiame di Sacrofano - d'ora in poi Ente - stabilisce anno per anno, con deliberazione del Consiglio, le sezioni boschive nelle quali sarà possibile svolgere la fida pascolo ed il numero di capi da immettere dei pascoli stessi.

Articolo 2

1. Sono ammessi alla fida pascolo nei fondi dell'Ente esclusivamente bovini ed equidi i quali possono pascolare contemporaneamente all'interno della stessa area pascoliva.

2. Non sono ammessi al pascolo bovini o equidi di sesso maschile di età maggiore di 12 mesi, se non nei limiti di cui al successivo art. 19.

3. L'Ente potrà predisporre apposite aree destinate al pascolo di tori, stalloni e castroni che non rientrino nella previsione del successivo art. 19.

Articolo 3

3.1. Il bestiame da fidare deve essere sempre identificabile da parte del personale dell'Ente e dal personale degli enti preposti all'attività di controllo.

3.2. Al fine di garantire un riconoscimento immediato degli animali oggetto di fida, oltre i mezzi di identificazione contemplati dalle normative vigenti, sono prescritti:

Per i bovini:

- bolo ruminale e marca auricolare il cui identificativo deve essere comunicato all'Ente.

Per gli equidi:

- microchip il cui identificativo deve essere comunicato all'Ente.

3.3. Per l'introduzione nei comparti di pascolo di animali giovani non ancora riconoscibili con le modalità di cui al comma 2, il proprietario fidante è tenuto a produrre, precedentemente all'immissione, copia del passaporto di ogni animale fidato e non marchiato nonché ogni altro documento richiesto dalla normativa vigente ai fini dell'identificazione degli animali fidati.

3.4. Per gli equidi, in particolare per i cavalli, precedentemente all'introduzione nel comparto di pascolo assegnato, deve essere fornita:

- copia del passaporto di identità di ogni capo immesso nel comparto riportante il numero identificativo di microchip,
- nominativo dell'intestatario.

3.5. L'Ente si riserva tuttavia di consentire l'immissione al pascolo di bestiame dotato di altri sistemi di riconoscimento purché ogni animale possa essere in ogni caso correttamente identificato.

3.6. Ogni proprietario è tenuto ad effettuare una adeguata vigilanza sul bestiame introdotto nei comparti pascolivi dell'Ente ed il mantenimento dello stesso

3.7. I soci e gli utenti sono tenuti a comunicare all'Ente eventuali situazioni di difformità rispetto alle disposizioni normative vigenti in materia e alle prescrizioni di cui al presente Regolamento, al fine di predisporre i provvedimenti prescrittivi e sanzionatori ricorrenti.

Articolo 4

4.1. Entro il 30 novembre di ogni anno, i soci e gli utenti richiedenti dovranno comunicare all'Ente l'elenco del bestiame che intendono fidare indicando il numero dei capi, le specie e gli estremi dell'identificativo di cui al precedente art. 3 e comunque tutti gli elementi fondamentali per il riconoscimento del bestiame all'interno dei pascoli.

4.2. Contemporaneamente alla comunicazione di cui al precedente comma 1, l'utente dovrà rendere altresì la dichiarazione di cui all'art. 6 del presente Regolamento e provvedere al versamento presso la Tesoreria dell'Ente, dell'importo totale del canone di fida, per l'intero anno solare.

Articolo 5

5.1. Gli allevatori che intendono immettere bovini ed equidi nei comparti di pascolo dell'Ente sono tenuti a prendere preventivamente visione del presente Regolamento.

5.2. In caso di sconfinamento del bestiame dal comparto di pascolo, il recupero è a carico e sotto la piena ed esclusiva responsabilità dell'allevatore fidante. Il proprietario del bestiame assume in ogni caso piena ed esclusiva responsabilità in ordine ad eventuali danni cagionati dagli animali in fida a persone, animali e cose .

L'allevatore fidante deve esibire all'Ente copia della polizza di assicurazione di R.C Terzi, al momento della richiesta di ammissione al pascolo del bestiame.

Articolo 6

Entro il termine di cui all'art. 4 comma 1, e in ogni caso non oltre il termine del 30 novembre di ogni anno, gli allevatori dovranno rendere attestazione anche in forma cumulativa con la quale dichiarano:

- di aver preso visione del presente Regolamento;
- di provvedere ad una vigilanza costante sullo stato delle recinzioni segnalando eventuali rotture al personale dell'Ente anche nel corso della fida pascolo;
- di assumere piena responsabilità in ipotesi di sconfinamento del proprio bestiame dal comparto di pascolo assegnato e di provvedere immediatamente al recupero del medesimo;
- di assumere piena ed esclusiva responsabilità per danni cagionati dal proprio bestiame in fida pascolo a persone, animali e cose;

Articolo 7

L'Ente si riserva di valutare tutte le richieste inoltrate per la fida, al fine di poter assegnare equamente i comparti pascolivi in base al numero dei capi che ciascun allevatore ha dichiarato di voler immettere al pascolo.

Articolo 8

La fida pascolo ha inizio l'1 novembre di ogni anno e dura sino al 31 ottobre dell'anno successivo.

Articolo 9

Dal momento della immissione del bestiame al pascolo da parte degli allevatori, l'Ente potrà verificare, con il proprio personale o con l'aiuto di altre autorità competenti in materia, anche tramite il confinamento dei capi stessi all'interno degli appositi rimessini -debitamente costruiti ed autorizzati dalla ASL-, che il numero dei capi dichiarati al momento della domanda di ammissione corrisponda al numero dei capi effettivamente presenti sui pascoli al momento della verifica.

Articolo 10

Ogni anno il Consiglio determina con proprio provvedimento il prezzo della fida -pascolo per ciascun capo bovino o equino.

Articolo 11

Ogni allevatore utente potrà fidare fino ad un massimo di capi di bestiame nei limiti dei valori UBA per ogni singolo comparto di pascolo.

Articolo 12

Qualora il bestiame immesso al pascolo dai Soci sia in numero inferiore al carico massimo di UBA sostenibile, l'Ente potrà consentire l'immissione al pascolo di bestiame di nuovi allevatori, anche se non in possesso dei requisiti richiesti per la qualifica di Socio, assegnando ad essi la qualità di Utente.

Articolo 13

L'Amministrazione dell'Ente mediante il proprio personale, o avvalendosi dell'opera di terzi potrà, in qualunque momento, effettuare controlli sul bestiame immesso nei comparti di pascolo, anche tramite la cattura dello stesso, al fine di evitare frodi e danni all'Ente e di controllare lo stato di salute ed il numero degli animali fidati.

Articolo 14

14.1 L'allevatore che immetterà abusivamente al pascolo bestiame non fidato, verrà sanzionato mediante applicazione di una penale di € 150,00 a capo.

Qualora venga accertato che detto bestiame è privo degli elementi identificativi di tanto ne verrà data comunicazione alla ASL ed al comune di Sacrofano, per i provvedimenti del caso.

14.2. In caso di morosità nei confronti dell'Ente, il Consiglio, con proprio provvedimento potrà disporre revoca della fida pascolo a carico dell'allevatore trasgressore e conseguente l'allontanamento immediato del bestiame, fatto salvo il saldo, dell'importo a debito, entro 5 giorni dall'emissione del provvedimento.

14.3. Di ogni violazione delle prescrizioni di cui al presente Regolamento verrà data comunicazione alla ASL, al comune di Sacrofano ed al Comando del Corpo Forestale dello Stato per l'applicazione delle sanzioni previste dal caso di specie.

Articolo 15

L'Ente si riserva di individuare e destinare al pascolo, nei limiti consentiti dalla legge, nuovi terreni di demanio civico a destinazione pascoliva (cat. A-l. 1766/1927) attualmente non utilizzati in tal senso, previa realizzazione di chiudende.

Articolo 16

16.1. Ai fini dell'introduzione del bestiame nei comparti di pascolo, gli animali e gli allevamenti da cui i medesimi provengono debbono essere in regola con le disposizioni sanitarie e con le certificazioni prescritte dalla legge.

16.2. Il proprietario è tenuto ad ottemperare a tutti gli adempimenti obbligatori imposti dalla profilassi sanitaria di rito nel rispetto delle prescrizioni normative vigenti in ordine al bestiame da fidare.

16.3. L'Autorità Sanitaria, a tutela della salute pubblica e della pubblica incolumità, può disporre provvedimenti (omessi i due termini) che possano limitare in tutto o in parte la fida pascolo.

Articolo 17

17.1. Gli allevatori potranno immettere, previa autorizzazione resa con delibera di Consiglio, nei pascoli gestiti dall'Ente esclusivamente tori o torelli riconosciuti dall'Associazione di Razza, iscritti al libro genealogico della razza di appartenenza e con regolare abilitazione alla monta.

17.2 .L'Ente, compatibilmente alla situazione finanziaria, metterà a disposizione dei fidanti uno o più tori abilitati alla monta, ai sensi di legge (Decreto Ministero Politiche Agricole e Forestali 19 luglio 2000 n. 43 attuativo della l. 30/1991).

Tali riproduttori andranno iscritti sul libro di stalla dell'allevatore affidatario il quale ne sarà completamente responsabile anche nei confronti di terzi.

17.3. I riproduttori di proprietà degli allevatori, previamente autorizzati ad essere immessi al pascolo, potranno accedere ai pascoli nel rispetto del calendario delle stagioni di monta stabilito dall'Ente e comunque previa autorizzazione.

17.4. E' fatto assoluto divieto di introdurre nei comparti pascolivi dell'Ente bovini maschi superiori all'anno di età che non possiedano i requisiti di cui al comma 1.

17.5. Gli allevatori che non rispetteranno le prescrizioni di cui al precedente comma saranno ritenuti responsabili di danni eventualmente causati a persone, animali e cose, fatta salva l'obbligatorietà da parte dell'Ente della segnalazione alle competenti Autorità delle violazioni alla **Legge 15 gennaio 1991, n. 30**

Articolo 18

18.1. Gli stalloni non possono essere ammessi, in via ordinaria, nei comparti di pascolo.

18.2. Gli allevatori utenti che immetteranno abusivamente stalloni nei comparti di pascolo saranno ritenuti responsabili dei danni eventuali arrecati a persone, animali e cose.

18.3. Gli stalloni introdotti abusivamente nei comparti di pascolo dovranno essere immediatamente allontanati a cura dei proprietari.

18.4. L'Ente si riserva, in funzione della disponibilità economica, di mettere a disposizione dei fidanti uno o più stalloni idonei per la riproduzione con modalità da demandarsi al Consiglio.

18.5. Qualora l'Ente non sia in disponibilità di uno o più stalloni per la riproduzione, il Consiglio può autorizzare con proprio provvedimento, su istanza dell'interessato, l'ingresso nei comparti di pascolo di uno o più stalloni in regola

con gli adempimenti imposti dalla profilassi sanitaria e idonei per la riproduzione, i quali resteranno comunque sotto la piena responsabilità dei proprietari.

Articolo 19

19.1. Gli equidi prima di essere immessi all'interno del pascolo, dovranno essere sferrati.

19.2. Gli allevatori che non rispetteranno detta prescrizione, saranno ritenuti responsabili dei danni eventuali che il proprio bestiame arrecherà a persone, animali e cose.

19.3. Contestualmente gli equidi saranno allontanati dai pascoli sotto la vigilanza del personale dell'Ente.

Articolo 20

Gli animali saranno introdotti nei comparti pascolivi dell'Ente, in particolare se pascoli comuni, solo se scortati dalle certificazioni di trasporto previste dalla vigente normativa in materia.

Articolo 21

21.1. Il bestiame viene immesso alla fida sotto la piena ed esclusiva responsabilità dei proprietari fidanti che pertanto, sono tenuti ad esercitare una attività di vigilanza costante sui propri animali rispondendone in caso di danni arrecati a terzi.

21.2. Gli allevatori titolari delle mandrie di bestiame introdotte nei comparti pascolivi dell'Ente assumono in ogni caso piena ed esclusiva responsabilità in ordine alle infrazioni commesse nell'esercizio dell'attività di pascolo in violazione del presente Regolamento.